



Sicurezza generale dei prodotti

Come stabilito dal Codice del Consumo, i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri.

Le disposizioni del Codice del Consumo, istituito col D. Lgs. n. 206/2005 che ha recepito la Direttiva [2001/95/CE](#) [1] sulla sicurezza generale dei prodotti, si applicano a tutti i prodotti, con l'eccezione di:

- [prodotti alimentari](#) [2], sottoposti a disposizioni specifiche;
- prodotti i cui requisiti di sicurezza sono già disciplinati da norme speciali comunitarie, ad esempio: [giocattoli](#) [3], [4] [materiale elettrico di bassa tensione](#) [5], [dispositivi di protezione individuale](#) [6]. [7]

In generale, i prodotti o i rischi coperti dalle direttive del cosiddetto "[nuovo approccio](#) [8]", sono disciplinati da norme speciali; solo per gli aspetti di sicurezza da queste non disciplinati si applicano gli [artt. 102-113 del Codice del Consumo](#) [9].

Presunzione di sicurezza del prodotto

Si presume sicuro il prodotto conforme:

- alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza;
- alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.

In assenza, si valuta la sicurezza del prodotto in base a:

- norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee;
- norme in vigore nello Stato di commercializzazione;
- raccomandazioni della Commissione europea su orientamenti di valutazione della sicurezza dei prodotti;
- codici di buona condotta in materia di sicurezza;
- ultimi ritrovati della tecnica;
- livello di sicurezza ragionevolmente atteso dai consumatori.

Il produttore è ritenuto responsabile della sicurezza dei prodotti immessi in commercio.

Produttore

È definito produttore:

- il fabbricante del prodotto stabilito nell'UE;
- qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
- colui che rimette a nuovo il prodotto;
- il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nell'UE;
- l'importatore del prodotto;
- gli altri operatori nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Obblighi del produttore

Il produttore

- fornisce in lingua italiana al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze;
- indica la propria identità e i propri estremi;
- indica il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte;
- effettua controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, tiene un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza;
- provvede al ritiro, al richiamo e ad informare il consumatore degli eventuali rischi, in modo volontario o su richiesta delle competenti autorità;
- informa immediatamente le amministrazioni competenti qualora sappia o debba sapere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, precisando le azioni intraprese per prevenire tali rischi;
- collabora con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono.

Distributore

È definito distributore qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Obblighi del distributore

Il distributore

- agisce con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire la sicurezza dei prodotti posti in commercio;
- pone in vendita prodotti le cui informazioni, destinate ai consumatori e agli utenti, siano redatte in lingua italiana;
- non fornisce prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso;
- nel caso in cui abbia partecipato al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato:
 - trasmette le informazioni concernente i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza
 - conserva e fornisce la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore;
- informa immediatamente le amministrazioni competenti qualora sappia o debba sapere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, precisando le azioni intraprese per prevenire tali rischi;
- collabora con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti.

Sanzioni

- sanzione amministrativa da 1500 a 30mila euro per chiunque non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 104 del Codice del Consumo;
- sanzione amministrativa da 2500 a 40mila euro per chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento del controllo;
- ammenda da 10mila a 25mila euro per chiunque non ottempera ai provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza;
- arresto da 6 mesi a 1 anno e ammende da 10mila a 50mila euro per chiunque immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione sul mercato;



- arresto fino a 1 anno e ammende da 10mila a 50mila euro per chiunque immette sul mercato prodotti pericolosi.

Ultima modifica: Mercoledì 26 Giugno 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.irpiniasannio.camcom.it/sicurezza-generale-dei-prodotti>

Collegamenti

[1] <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32001L0095>

[2] <https://www.irpiniasannio.camcom.it/prodotti-alimentari>

[3] <https://www.milomb.camcom.it/giocattoli>

[4] <https://www.irpiniasannio.camcom.it/giocattoli>

[5] <https://www.irpiniasannio.camcom.it/materiale-elettrico-bassa-tensione>

[6] <https://www.milomb.camcom.it/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi>

[7] <https://www.irpiniasannio.camcom.it/dispositivi-protezione-individuali-dpi>

[8] <https://www.milomb.cahttps://www.irpiniasannio.camcom.it/nuovo-approcciomcom.it/nuovo/quadro/legislativo>

[9] <https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/29079213/dlgs-206-2005-codice-del-consumo-sicurezza.pdf/e8f1293f-9dd2-4e25-abb8-a5cbf1d6dfbd>